

Successioni

Riflessioni sul legato in sostituzione di legittima

CASSAZIONE, sez. II, 11 novembre 2008, n. 26955 - Pres. Rovelli - Est. Mazzacane - P.M. Carestia - C. Z. c. eredi Z.

Successione testamentaria - Successione necessaria - Legato in sostituzione di legittima - Acquisizione del bene - Accettazione - Necessità - Esclusione - Valutazione circa la preferenza rispetto alla legittima - Criteri - Proposizione dell'azione di riduzione - Automatica rinuncia al legato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

In materia di diritti riservati ai legittimari, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione da parte del legittimario dell'oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell'azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamente proposta l'azione di riduzione da parte di un legittimario che aveva accettato un legato in sostituzione della legittima, vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della domanda giudiziale di riduzione e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata).

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2.2.1993 Za.Ca. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano A.A.G.F., Z.P., Z.R. A., Z.C. e Z.M.V. e, premesso che in data (OMISSIS) era deceduto il padre dell'esponente Z.N. che aveva disposto con testamento olografo pubblicato il 9.4.1991 delle sue sostanze in favore dei figli e del coniuge superstite, assumeva che i suoi diritti di legittimarla erano stati lesi perché il testatore le aveva attribuito solo la somma di L. 40.000.000, inferiore alla sua quota di riserva; chiedeva quindi la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile nella misura necessaria ad integrare la quota di riserva, considerando a tale fine tutti i beni caduti in successione, compresi quelli non indicati nella scheda testamentaria e quelli omessi nella denuncia di successione, nonché le somme depositate al momento della morte del padre presso le agenzie del Banco di Sardegna e del Credito Italiano di Bosa.

L'attrice chiedeva altresì la conseguente assegnazione dei beni di cui si sarebbe dovuto disporre il rilascio in suo favore all'esito vittorioso dell'azione di riduzione e la condanna degli illegittimi possessori degli immobili al rendimento del conto ed al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando l'avversa pretesa ed assumendo che la somma di L. 40.000.000 riscossa dall'attrice dopo l'apertura della successione era stata disposta in favore della sorella Ca. a tacitazione dei suoi diritti ereditari.

Z.M.C. restava contumace.

Il Tribunale adito con sentenza del 25.7.2000 rigettava le domande proposte da Za.Ca.

Proposto gravame da parte di quest'ultima cui resistevano tutti gli appellati ad eccezione di Z.M.C. la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 21.1.2003, non definitivamente decidendo, ha dichiarato che Za.Ca. aveva legittimamente proposto l'azione di riduzione in relazione alle disposizioni contenute nel testamento olografo di Z.N. onde ottenere la legittima, avendo la stessa rinunciato al legato in sostituzione di legittima previsto in suo favore, e con separata ordinanza ha disposto per il prosieguo del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza P., S. Ca. e Z.M.V. hanno proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui Za.Ca. ha resistito con controricorso; Z.M.C., A.A.G.F. e Z.R.A. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo formulato i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 551 c.c. e art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto valida ed efficace la rinuncia di Za.Ca. al legato lasciatale dal padre nonostante avesse acquisito la somma di denaro oggetto del legato stesso versatale dalla madre.

I ricorrenti sostengono che, contrariamente all'assunto

del Giudice di Appello, l'art. 551 c.c., nello stabilire che il legittimario, se "preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento", prescrive con il termine "conseguire" la necessità della conferma dell'attribuzione a titolo particolare, consistente anche nella ricezione e conservazione dell'oggetto del legato stesso, come appunto nella fattispecie.

I ricorrenti rilevano che la Corte Territoriale si è soffermata sulla insussistenza di un onere a carico del legatario relativo all'oggetto del legato, mentre il "thema decidendum" era costituito dal significato da attribuire all'acquisizione da parte di Za.

C. della somma di L. 40.000.000, e dalla sua irretroattività che non consentiva una successiva rinuncia.

I ricorrenti aggiungono che la sentenza impugnata, onde svalutare il fatto oggettivo della acquisizione della somma oggetto del legato da parte di Ca.Ba., ha prospettato la possibilità di un errore della legataria sul significato della suddetta attribuzione, eventualità neppure allegata dalla controparte ed anzi smentita dall'esplicita volontà di ritenere l'attribuzione della somma di L. 40.000.000 in conto di legittima con pretesa del supplemento; e tuttavia, una volta accertata la formazione del giudicato sul fatto che il legato in questione era in sostituzione e non in conto di legittima, l'opinione della legataria sugli effetti di tale istituto era irrilevante, venendo in considerazione soltanto il fatto del volontario ed esplicito conseguimento dell'oggetto del legato.

La censura è fondata.

Il Giudice di Appello ha ritenuto da un lato l'insussistenza di elementi idonei a sostenere che Za.Ca. avesse manifestato con un comportamento inequivocabile la sua preferenza verso il legato con conseguente decadenza dalla facoltà di cui all'art. 551 c.c., e dall'altro lato l'esistenza di altri elementi di fatto che deponevano nel senso della conservazione da parte della Z. della suddetta facoltà di rinuncia al legato; al riguardo la Corte Territoriale ha fatto riferimento al suo proposito, espresso tramite il proprio legale, di convenire in giudizio i familiari con l'azione di riduzione per la lesione di legittima subita, alla dichiarazione resa all'udienza del 27.10.1997 di rinuncia al legato per ottenere la quota di legittima nel caso in cui la disposizione testamentaria a suo favore fosse intesa come attribuzione di legato in sostituzione di legittima, ed alla dichiarazione di rinuncia al legato in sostituzione di legittima di cui all'atto per notaio Capellini del 18.5.1998; tali elementi dovevano essere valutati unitamente alla ragionevole convinzione di Za.Ca. di essere stata anch'essa chiamata all'eredità paterna, considerata la lettera ricevuta dalla madre contestualmente alla corresponsione della somma di L. 40.000.000, costituente a dire della stessa "la tua quota di eredità".

Tale assunto non è condivisibile.

È pur vero, come sostenuto dalla sentenza impugnata, che, data la premessa che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, il comportamento del legatario le-

gittimario che comporta manifestazione della sua preferenza per il legato con conseguente perdita della facoltà di una successiva rinuncia ad esso non può essere costituito dalla semplice acquisizione dell'oggetto del legato; e tuttavia nella fattispecie è rilevante valutare, ai fini di verificare la rinuncia o meno al legato da parte di Za.

C., il suo comportamento consistito dapprima nella acquisizione patrimoniale della somma di L. 40.000.000 costituente l'oggetto del legato disposto in suo favore dal *de cuius* e successivamente nella proposizione della domanda che ha dato luogo alla presente controversia nella quale, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, non vi era alcun cenno alla qualificazione del soggetto lasciato con legato in sostituzione di legittima né alla volontà di rinunciare a tale legato.

In tale contesto, premesso che la mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima (Cass. 15.3.2006, n. 5779), e considerato che la Z. soltanto all'udienza del 27.10.1997 aveva espresso la volontà di rinunciare al legato per ottenere la quota di legittima (nel caso in cui la disposizione testamentaria in suo favore fosse stata intesa con legato in sostituzione di legittima) e successivamente aveva rinunciato al legato in sostituzione di legittima con l'atto per notaio Capellini del 18.5.1997, occorre accertare se la mancata restituzione della somma di L. 40.000.000 costituente l'oggetto del legato né prima né dopo tale rinuncia configurasse un comportamento da parte della legataria dal quale fosse legittimo desumere la sua volontà, espressa o tacita, di conservare il legato, comportamento quindi che, se per un verso assumeva valore confermativo, seppure superfluo, della già realizzata acquisizione patrimoniale, per altro verso comportava *ope legis* la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima.

Orbene l'indagine di fatto in proposito svolta dal Giudice di Appello e le conclusioni che ne ha tratto non sono sorrette da un iter argomentativo congruo e privo di vizi logici.

Anzitutto occorre rilevare che la Corte Territoriale non ha correttamente valutato il rilievo da essa stessa attribuito al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di primo grado in ordine al fatto che il *de cuius* aveva disposto in favore di Za.Ca. un legato in sostituzione di legittima, e che inoltre quest'ultima, come si è visto, con l'atto per notaio Capellini del 18.5.1997 aveva rinunciato al legato definito espressamente in sostituzione di legittima; infatti, una volta acquisito come elemento incontestabile che nella specie si è in presenza di un legato in sostituzione di legittima come poi riconosciuto dalla stessa Z., si rileva che la Corte Territoriale non ha sufficientemente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto compatibile con tale premessa la asse-

Carestia - C.

del bene - Ac-
opposizione del-

li accettazio-
ione della le-
conseguente
zione di ridu-
al legato, es-
la legittima.
nte proposta
tuzione della
giudiziale di

.000 rigettava

cui resisteva-
C. la Corte di
.1.2003, non
o che Za.Ca.
i riduzione in
il testamento
na, avendo la
e di legittima
inanza ha di-

Ca. e Z.M.V.
unico motivo
orso; Z.M.C.,
vità difensiva

i, denunciari-
:p.c., nonché
za impugnata
ncia di Za.Ca.
vesse acquisi-
tesso versata-

te all'assunto

rita ragionevole convinzione della Z. di essere stata chiamata anch'essa alla eredità del *de cuius*.

Inoltre la sentenza impugnata non ha reso argomentazioni convincenti sul piano logico in ordine al fatto che la Z. ha continuato a trattenere la somma di L. 40.000.000 sia prima che dopo la suddetta rinuncia al legato.

Sotto un primo profilo, infatti, una volta esclusa la ricorrenza di un legato in conto di legittima per le ragioni sopra esposte, non può certo ritenersi che la Z. avesse voluto conservare la disponibilità della suddetta somma a tale titolo e chiedere un supplemento ritenendo l'importo di L. 40.000.000 inferiore all'entità della sua quota di legittima.

Neppure può essere condivisa l'ulteriore affermazione della Corte Territoriale secondo cui la mancata messa a disposizione della massa ereditaria dell'oggetto del legato dopo che sia stata fatta valere la facoltà di cui all'art. 551 c.c., non indica una preferenza da parte del legata-

rio per il legato stesso, ben potendo un tale comportamento assumere il diverso significato dell'attesa dei conferimenti alla massa per poi procedersi, determinata la disponibile, alla attribuzione della quota di riserva; invero, una volta rinunciato al legato, il beneficiario ne deve dismettere l'oggetto, non avendo più alcun titolo per conservarne la disponibilità.

In definitiva, quindi la sentenza impugnata deve essere cassata in conseguenza dell'accoglimento del ricorso, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame sulla base delle considerazioni sopra esposte alla Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, che provvedere anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.

IL COMMENTO

di Nunzio-Attilio Toscano

Attraverso questa fattispecie si coglie l'occasione per tornare su alcune problematiche note quanto gli istituti ai quali si riferiscono tra cui, in particolare, il legato in sostituzione di legittima.

La fattispecie concreta

Nel caso concreto era accaduto che il testatore aveva disposto con testamento olografo delle sue sostanze, lasciando ad uno dei figli - Caia - una somma di denaro. Apertasi la successione, la stessa Caia chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie lamentando una lesione della quota di riserva. I convenuti contestavano la pretesa della sorella, assumendo che quella somma fosse stata disposta in suo favore a tacitazione dei suoi diritti ereditari.

Formatosi in primo grado il giudicato sul fatto che il legato fosse in sostituzione di legittima, il giudice di secondo grado, contrariamente al Tribunale, affermava la legittimità dell'esperimento dell'azione di riduzione, ritenendo che Caia avesse rinunciato al legato in sostituzione di legittima previsto in suo favore e perciò disponendo per la prosecuzione del giudizio.

Dopo aver attentamente valutato il comportamento tenuto dalla signora Caia, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello, ritenendo l'indagine di fatto e le conclusioni raggiunte da questo giudice non sorrette da un iter argomentativo congruo e privo di vizi logici,

ma non ha espresso un principio di diritto. Infatti, la massima proposta è stata desunta da alcuni passi della motivazione della sentenza relativamente agli effetti giuridici del comportamento del legittimario al quale sia stato lasciato un legato in sostituzione di legittima.

La Cassazione, dunque, ha accolto le censure degli eredi ricorrenti che facevano osservare come la rinuncia della sorella non fosse valida né efficace, avendo essa acquisito la somma di denaro oggetto del legato.

Attraverso questa fattispecie si coglie l'occasione per tornare, ancora una volta, su alcune problematiche, note quanto gli istituti ai quali si riferiscono. Seppur consci della presenza di ulteriori questioni interpretative che gravitano attorno alla figura del legato in sostituzione di legittima, non riteniamo sia questa la sede per poterle adeguatamente trattare.

Legato in sostituzione di legittima

Le questioni interpretative legate direttamente o indirettamente al legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.) sono più d'una e assai spinose, benché il suo meccanismo di funzionamento (delineato dal comma 1) all'apparenza sia semplice (1): il legittimario che

Nota:

(1) In realtà, l'integrazione della fattispecie in esame non è legata a formule sacramentali, cosicché si afferma che l'accertamento della natura sostitutiva del legato attiene all'interpretazione della volontà testamentaria ed, anzi, è *quaestio facti*; neppure l'uso di espressioni quali «a tacitazione» ovvero «in sostituzione» di legittima sarebbe sufficiente ad integrare la fat-

(segue)

decide, in maniera espressa o tacita, di conservare il legato perde contemporaneamente *ope legis* il diritto di chiedere la c.d. legittima. D'altra parte, il beneficiario-legittimario può rinunciare al legato e, se in possesso dell'oggetto, deve dimmetterlo non avendo più alcun titolo per conservarne la disponibilità.

La lettura dell'art. 551 c.c. diventa più difficoltosa relativamente al comma 2, racchiudendo questa norma relazioni ed implicazioni giuridiche che possono essere colte soltanto prestando estrema attenzione allo sviluppo del testo della norma.

Il secondo comma può suddividersi in due parti: nella prima si disciplinano gli effetti del conseguimento del legato che, a loro volta, sono due: 1) il beneficiario-legittimario riceve esclusivamente quel bene (quindi, il suo valore) e nulla di più. Egli, perciò, perde il diritto di chiedere un supplemento se successivamente si accorge che quel bene ha un valore inferiore alla quota a lui riservata dalla legge (art. 536 ss. c.c.); 2) il beneficiario-legittimario non assume la qualità di erede.

La dottrina ha ritenuto che dalla prima parte del comma 2 emerga come il testatore, disponendo un legato in sostituzione di legittima, abbia il preciso intento di lasciare al legittimario la sola legittima, fatta salva l'eventualità che il valore dei beni in concreto attribuiti ecceda il valore della riserva (2). Più precisamente, adottando questo strumento giuridico, il testatore intenderebbe, da un lato, escludere il legittimario dalla comunione ereditaria e, dall'altro, tacitare il suo diritto di legittima impedendogli di agire in riduzione, là dove il valore del bene fosse inferiore a quello della sua quota di riserva (3).

Nella seconda parte del comma 2 - di cui ci occuperemo nel paragrafo successivo - il legislatore ha disposto la disapplicazione (4) della prima parte dello stesso comma nel caso in cui il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la *facoltà* di chiedere il supplemento.

Il comma 3 dell'art. 551 c.c. dispone che il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile, ma che se il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario esso grava sulla porzione disponibile.

Il fatto di gravare sulla porzione indisponibile ha spinto la dottrina più attenta a considerare il legato in sostituzione di legittima come una modalità alternativa di attribuzione della legittima (5). Se così è, il legittimario destinatario di questo legato deve essere conteggiato per il calcolo della porzione indisponibile/disponibile e si deve ritenere applicabile l'art. 549 c.c. (6).

Legato in sostituzione e supplemento

Con riguardo alla seconda parte del comma 2 dell'art. 551 c.c., il codice dispone che: «Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento».

La prevalente dottrina ha ritenuto che ci si trovi innanzi ad un legato «in conto di legittima», perché, se

con il legato in sostituzione il testatore intende tacitare il legittimario dei suoi diritti, non sarebbe più tale il legato che concede al legittimario la facoltà di chiedere un'integrazione (7).

In sostanza, il legato in conto di legittima coinciderebbe con il legato con facoltà di chiedere il supplemento e troverebbe la sua base normativa nella seconda parte del comma 2 dell'art. 551 e del comma 2 dell'art. 564 c.c. Pertanto, il legittimario dovrebbe agire con l'azione di riduzione per conseguire il supplemento (8).

Questa tesi ha incontrato le critiche di altra autorevole dottrina, secondo la quale la volontà del testatore di non privare il legittimario della facoltà di chiedere il supplemento indica in definitiva la volontà di istituirlo nella quota a lui riservata (9). È stato ulteriormente

Note:

(segue nota 1)

rispecie dell'art. 551 c.c., occorrendo all'effetto l'indefinita condizione dell'istituzione di altra persona nell'intero asse ereditario. In tal senso, cfr. C.M. Bianca, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 2001, 604 (in partic. nt. 57); L. Ferri, *Dei legittimari*, in *Comm. del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, 130; L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 2000, 114.

(2) Cfr. Ferri, cit., (nt. 1), 131.

(3) Cfr. Mengoni, cit., (nt. 1), 123 s.: il legittimario che consegue il legato non tanto rinuncia all'azione di riduzione, quanto se ne preclude l'acquisto. Sulla funzione dell'istituto, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2003, 146, ha affermato che con il legato in sostituzione si vuole anche evitare un eccessivo frazionamento dei beni ereditari; Cass. 15 marzo 2006, n. 5779, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 3; Cass. 5 aprile 1990, n. 2809, in *Riv. not.*, 1991, 1978. Si capisce che la probabilità che il legittimario accetti il legato è tanto più alta quanto più il valore del legato in sostituzione è prossimo a quello della quota di riserva.

(4) Cfr. G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, I, Milano, 2008, 507, secondo il quale la locuzione «non si applica» si riferisce anche al fatto che il legatario che accetta «non acquista la qualità di erede».

(5) Cfr. Mengoni (nt. 1), 124 e Ferri (nt. 1), 127.

(6) Cfr. Cass. 7 gennaio 1984, n. 111, in *Mass. Giust. civ.*, 1984, 1; Mengoni (nt. 1), 125; *contra*, Cass. 9 marzo 1987, n. 2434, in *Riv. not.*, 1987, 578 e, in dottrina, V.E. Cantelmo, *I legittimari*, Padova, 1991, 85; M. Ieva, *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996, 24.

(7) Cfr. G. Cattaneo, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 5, I, Torino, 1997, 456; A. Cicu, *Legato in conto o sostituzione di legittima ed usufrutto del coniuge superstite*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, 283.

(8) Cfr. Ferri, cit., (nt. 1), 126, ha identificato la facoltà di chiedere il supplemento con l'azione di riduzione per l'esercizio della quale non sarebbe presupposto il rifiuto del legato, ritenendo peraltro tale norma (art. 551, comma 2, seconda parte, c.c.) superflua essendo già prevista nell'art. 564, comma 2, c.c.; Ieva, cit., (nt. 7), 20, ha affermato che si può parlare di «legato in sostituzione di legittima con espressa attribuzione di chiedere il supplemento».

(9) Cfr. Mengoni, cit., (nt. 1), 128, distingue a seconda che la volontà del testatore sia stata quella di disporre un semplice legato in conto di legittima ovvero un legato in sostituzione con attribuzione del diritto di chiedere il supplemento: nel primo caso la tutela del legittimario potrà avvenire con l'azione di petizione e di divisione ereditaria; nel secondo caso attraverso una mera azione obbligatoria verso gli eredi. Si menziona qui anche l'opinione di Capozzi, cit., (nt. 5), 507, che qualifica il benefi-

(segue)

osservato che non avrebbe senso una disposizione che, in sostanza, concede al legittimario ciò che la legge gli garantisce in via generale, ovverosia il diritto di chiedere l'integrazione della legittima attraverso l'azione di riduzione: affermando che con il legato in conto il testatore non intende precludere al legittimario leso l'azione di riduzione si direbbe un'ovvietà (10).

Il riconoscimento della facoltà di chiedere il supplemento, allora, dovrebbe indicare che il testatore abbia voluto disporre un legato ordinato in conto della quota di legittima; l'eventuale differenza di valore tra lascito e quota dovrà essere pretesa, non con l'azione di riduzione (11), ma con la petizione di eredità e la conseguente divisione: si avrà il fenomeno «neutro» della successione nella legittima (12).

Il lascito non sarà cumulabile con la quota e, pertanto, non avrà natura di prelegato; inoltre il beneficiario potrà rinunciare all'eredità trattenendo il bene legato o, al contrario, accettare l'eredità e contestualmente rifiutare il legato assegnatogli in conto della quota (13). Potrà così dirsi di trovarsi di fronte ad un legato ordinato in conto della legittima, nel senso che esso graverà sulla quota indisponibile spettante al beneficiario, sia essa devoluta *ab intestato* o in base allo stesso testamento: si tratterebbe di un caso particolare di assegnazione in quota mediante legato (14).

Secondo un'ulteriore ricostruzione (15), nella prima parte del comma 2, l'espressione «diritto di chiedere il supplemento» non è che l'azione di riduzione diretta ad ottenere la legittima, diritto che il legittimario perde conseguendo il legato; la «facoltà di chiedere il supplemento» di cui alla seconda parte del comma 2 deve esser messa in relazione all'obbligo posto a carico del coerede di soddisfare l'eventuale richiesta di conguaglio del legittimario e può consistere o nell'azione di petizione e divisione ereditaria se la clausola suppletoria è ritenuta un segno della volontà di ordinare un legato in conto della quota di legittima oppure è una mera azione obbligatoria che fa valere un diritto di credito, qualora - come ha sostenuto questo Autore - la clausola in questione sia ritenuta compatibile con la volontà di fare un legato in sostituzione di legittima (16).

Legato in conto di legittima: art. 552 c.c.?

Leggendo la rubrica dell'art. 552 c.c. si è portati a pensare che in questa norma sia disciplinato il legato in conto di legittima.

Attenta ed autorevole dottrina ha affermato che qui, in realtà, viene presa in considerazione l'ipotesi della rinuncia all'eredità effettuata dal legittimario legatario (17). Tale rinuncia è in grado di determinare effetti contrastanti con la volontà del *de cuius* che, ad esempio, volendo beneficiare un estraneo abbia disposto a suo favore nei limiti della disponibile ritenendo questa disposizione al riparo da possibili contestazioni dei legittimari.

L'art. 552 c.c. è stato previsto con lo scopo di evitare che disposizioni testamentarie o donazioni fatte nei

Note:

(segue nota 9)

ciario della disposizione dell'art. 551, comma 2, seconda parte, c.c. come un erede testamentario la cui quota è composta dal testatore in parte con l'oggetto del legato e in parte con il supplemento e sostiene, pertanto, che il legittimario dovrebbe agire con l'azione di *petizione d'eredità* e non con quella di riduzione per ottenere il supplemento.

(10) Cfr. G. Iudica, *Il legato in conto di legittima nel sistema dei legati in favore del legittimario*, in *Famiglia*, 2003, 296. Infatti Ferri, cit., (nt. 1), 140, è costretto a dichiarare che «ove ricorra la figura del legato in conto, il diritto al supplemento debba poi ritenersi implicito nella sua stessa natura, senza che occorra un espresso riconoscimento da parte del testatore, e ciò nonostante la legge parli di espressa attribuzione».

(11) In quanto l'azione di riduzione è un rimedio tipicamente volto alla contestazione, non già all'esecuzione delle disposizioni di ultima volontà.

(12) Cfr. Mengoni, cit., (nt. 1), 77, 128 e 135, nt. 64: la successione nella legittima si realizza non soltanto in presenza di una lesione della quota di riserva ed a seguito della riduzione giudiziale delle disposizioni lesive, ma anche attraverso la successione per testamento o *ab intestato* avente ad oggetto la sola legittima; la quota di legittima si devolerà per testamento se l'interpretazione della volontà del testatore consente di ravvisare una chiara intenzione di istituire il legittimario nella quota medesima, altrimenti si devolerà *ab intestato*.

(13) Secondo Iudica, cit., (nt. 10), 300-301, potrebbe apparire corretto dire che il legato è in conto nel caso in cui l'interessato agisca in riduzione, cosicché egli debba imputarlo ex art. 564, comma 2, c.c. salva espressa dispensa dall'imputazione, sebbene «occorre distinguere nettamente l'onere di imputazione alla legittima, gravante sul legittimario che voglia agire in riduzione (nei casi che non risulti la dispensa dall'imputazione) dall'imputazione del bene legato alla quota ereditaria, in linea generale esclusa dall'ordinaria cumulabilità del lascito con la quota medesima, essa stessa gravata dalla prestazione del legato»; secondo Cicu, cit., (nt. 7), 281, «si avrà legato in conto di legittima quando il testatore vuole che il bene legato faccia parte della quota riservata».

(14) Si consideri il caso del testatore che dispone un legato senza dispensa dall'imputazione a favore di un legittimario, istituendo un estraneo erede della disponibile, senza determinazione di quote. Per stabilire il *quantum* dei beni appartenenti alla disponibile devoluta all'estraneo si dovrà tener conto del fatto che il legato, fino a concorrenza del suo valore, deve essere imputato alla porzione indisponibile. Si danno 3 possibilità: 1) se il lascito eguaglia il valore della legittima non ci sono questioni perché la quota del legittimario è integralmente soddisfatta; 2) se il legato vale di più della legittima devoluta al legittimario, l'eccedenza graverà sulla disponibile; 3) se il legato vale meno della legittima, il legittimario per la differenza parteciperà alla comunione ereditaria con l'estraneo. Ricorda Iudica, cit., (nt. 10), 303-304, che «quando il testatore, disponendo per testamento del suo intero patrimonio, ha provveduto a determinare le quote ereditarie lasciando espressamente al legittimario legatario una quota pari alla legittima, affinché il lascito a titolo particolare abbia funzione di concretamento della quota medesima, è necessaria una specifica manifestazione di volontà sul punto. A questo effetto vale certamente l'espressa qualificazione del lascito come ordinato in conto della legittima: attraverso l'uso di questa espressione il *de cuius* dispone che il lascito abbia funzione di imputazione alla quota, escludendo che possa valere come prelegato» e ancora che «nell'ipotesi che il bene assegnato in quota mediante legato abbia un valore inferiore a quello della legittima, il legittimario potrà prelevare la differenza in sede di divisione e, in caso di contestazione da parte dei coeredi, pretenderà il supplemento non in quanto leso nel suo diritto di legittima, ma in quanto erede: il rimedio sarà la petizione di eredità [...]».

(15) Cfr. Mengoni (nt. 1), 128.

(16) Questa ricostruzione richiede di distinguere caso per caso, verificando quale sia stata la volontà del testatore attraverso l'interpretazione della scheda testamentaria.

(17) Cfr. Iudica, cit., (nt. 10), 287 ss.; Ieva, cit., (nt. 6), 20, ha sottolineato che in questa norma l'espressione «legato in conto di legittima» si riferisce a legati disposti sì in favore di un legittimario, ma gravanti sulla disponibile.

limiti della disponibile a favore di estranei subiscano la riduzione a causa della rinuncia di un legittimario che abbia ricevuto donazioni o legati e che, rinunciando all'eredità, faccia gravare tali attribuzioni sulla disponibile: il legato (o la donazione) a suo favore si riducono con precedenza sul lascito devoluto all'estraneo che, in tal modo, sarà preservato (18).

Il legislatore ha qui previsto un rimedio sanzionatorio delle intenzioni del legittimario, rimedio che altera il principio della riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie previsto dall'art. 558 c.c.

L'unico limite all'operatività dell'art. 552 c.c. è l'espressa dispensa dall'imputazione, giacché la sua previsione da parte del testatore è espressione della sua volontà di "far pesare" quel legato (o donazione) a carico della disponibile anche là dove gli assegnatari della disponibile ricevessero un pregiudizio dalla rinuncia all'eredità da parte del legittimario (19).

Insomma, secondo l'opinione finora illustrata - che riteniamo di condividere -, l'espressione «legato in conto» utilizzata nell'art. 552 c.c. non ha alcun valore qualificativo del legato, ossia non designa un tipo particolare di legato, ma allude al lascito che subisce la riduzione preferenziale in deroga all'art. 558 c.c. ed appare estraneo alla sistematica dei legati in favore dei legittimari.

L'azione di riduzione in rapporto alla rinuncia al legato in sostituzione di legittima

Prima di giungere alle conclusioni ci preme soffermare l'attenzione su quale rapporto esista tra l'azione di riduzione ed il legato in sostituzione di legittima, perché in un passaggio della motivazione la S.C. ha fatto osservare che la ricorrente aveva dapprima acquisito la somma oggetto del legato disposto dal *de cuius* in suo favore e, successivamente, aveva proposto l'azione di riduzione (art. 553 ss. c.c.) nella quale nessun cenno veniva fatto alla qualificazione del suddetto lascito come legato in sostituzione di legittima né alla volontà di rinunziarvi.

Confermando una sua recente pronuncia sul punto, la S.C. afferma che la proposizione dell'azione di riduzione non è di per sé manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunciare al legato (20), perché è ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima. In altri termini, la rinuncia ad un diritto reale o personale deve avvenire attraverso una esplicita e chiara manifestazione di volontà, senza però che siano necessarie formule sacramentali (21).

Brevi riflessioni conclusive

Al di là della condivisibile decisione qui adottata dalla Cassazione - che, peraltro, già si era espressa recentemente sul punto (22) - questa sentenza ci consente di riflettere sui motivi che hanno originato la fattispecie concreta: da un lato, l'aver la ricorrente ignorato gli effetti giuridici del suo comportamento in relazione

al lascito testamentario; dall'altro lato, la mancanza di chiarezza delle disposizioni contenute nello stesso testamento olografo, evidentemente scritte senza la preventiva consulenza del notaio.

Proprio con riguardo a quest'ultimo comportamento, siamo certi che se prima di disporre dei suoi beni si fosse rivolto ad un notaio - che è professionista in grado di fornire una consulenza altamente qualificata e che agisce nel nostro ordinamento avendo funzioni anche antiprocedurali - il testatore avrebbe potuto non soltanto orientare meglio le sue scelte, ma anche operarle con piena cognizione dei loro effetti verso gli eredi.

Le conseguenze di un simile comportamento (virtuoso) da parte del *de cuius* sarebbero state per lo meno due: la prima (e più importante), nei confronti degli eredi che facilmente avrebbero evitato di consumare i loro rapporti personali e di depauperare le loro finanze in un processo così lungo (23); la seconda, nei confronti della collettività che avrebbe visto svolgersi un processo in meno innanzi alle già sovraccariche cancellerie dei nostri uffici giudiziari.

Siamo altrettanto certi che ulteriori questioni del tutto simili a quelle qui affrontate si riproporranno in futuro sin tanto che le disposizioni testamentarie saranno scritte di pugno del testatore in assenza di un preventivo consulto con un notaio, persona competente nel consigliare la migliore formulazione delle disposizioni in modo da evitare future incertezze sulla reale volontà del *de cuius*, ma, soprattutto, sin tanto che sarà in vigore nel nostro ordinamento la disciplina sulla successione necessaria che già da qualche anno il legislatore tenta di abrogare (24). Invero, soltanto quest'ultima modifica troncherebbe in maniera certa e definitiva il sorgere di questioni come quelle qui affrontate e di tante altre, collegate ad una materia che, ormai da diversi decenni, ha visto impegnati illustri giuristi, e sulle quali, tuttavia, i giudici si trovano quotidianamente a dover decidere.

Note:

(18) Cfr. Iudica, cit., (nt. 10), 307, che ha osservato come il legato a favore del legittimario non deve essere stato necessariamente disposto in funzione di assegnazione di quota per determinare l'applicazione dell'art. 552 c.c.

(19) Ferri, cit., (nt. 1), 143, ha ritenuto superfluo l'inciso dell'art. 552 c.c. «se non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione».

(20) Cfr. Cass. 15 marzo 2006, n. 5779, in *Riv. not.*, 2007, 198, con nota di Musolino, *La rinuncia al legato in sostituzione di legittima*.

(21) Inoltre, da quanto è dato leggere nella motivazione della sentenza, non ha alcun rilievo la convinzione della beneficiaria di essere stata chiamata anch'essa all'eredità del *de cuius*.

(22) Cfr. Cass. 16 maggio 2007, n. 11288, in *Riv. not.*, 2008, 1153, con nota di Romoli, *Brevi cenni sul legato in sostituzione di legittima*.

(23) Il processo ha avuto inizio nel febbraio 1993.

(24) Si fa riferimento alla proposta di legge n. 4727 presentata il 19 febbraio 2004, in *Riv. not.*, 2004, 1303 ss., e, più recentemente, al disegno di legge n. 576 del 16 maggio 2008 contenente "Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria" di iniziativa del Senatore Saro, *ivi*, 2008, 1179.